AUTORIZZAZIONE AI COMUNI DI PROVVEDERSI DI MAESTRI IN SOPRANNUMERO

Art. 3

Gli stipendi minimi da assegnarsi a totale carico dei Comuni ai maestri in soprannumero sono quelli determinati dalla tabella annessa alla legge 8 luglio 1904, n. 407.

Il diritto all'aumento sessennale del decimo dello stipendio decorre soltanto dal giorno della nomina a titolare.

Versione in vigore dal 5 agosto 1909, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Autorizzazione ai Comuni di provvedersi di maestri in soprannumero
Estremi	Legge 11 luglio 1909, n. 490
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 1909

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/autorizzazione-ai-comuni-di-provvedersi-di-maestri-in-soprannumero/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it